

Pubblicato il 13/01/2021

N. 00124/2021 REG.PROV.CAU.

N. 09146/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9146 del 2020, proposto da [OMISSIS] , rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

[OMISSIS] non costituita in giudizio;

per l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare

- delle istruzioni operative finalizzate alle immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2020/2021 (Allegato A) di cui al D.M. 8 agosto 2020, n. 91 così come interpretate dalla nota 11 agosto 2020, prot.n. 24335;

- della nota 11 agosto 2020, prot.n. 24335 nella parte in cui dispone che “l'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali

diverse da quella di immissione in ruolo”, trova applicazione, in assenza di un'espressa – diversa - disposizione normativa, anche nei confronti del personale iscritto, con riserva, nelle graduatorie utili ai fini dell'immissione in ruolo e, pertanto anche nei confronti del personale in possesso di diploma magistrale, iscritto nelle graduatorie ad esaurimento con riserva, per effetto di provvedimenti giurisdizionali favorevoli ed immesso in ruolo con clausola risolutiva espressa”;

- di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;

Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021 tenutasi in modalità telematica ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176/2020, il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori in collegamento da remoto come specificato nel verbale;

Considerato che il d.l. n. 126/2019, convertito dalla legge n. 159/2019, ha modificato l'art. 399, comma 3 bis del T.U. Scuola disponendo che *“l'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato [...]”*, nulla statuendo riguardo ai docenti ivi inseriti con riserva per effetto di provvedimenti cautelari di natura giurisdizionale;

ritenuto che tali docenti, assunti con contratti a tempo indeterminato stipulati con clausola risolutiva espressa, siano titolari di una posizione “precaria” e, in quanto tale, non sovrapponibile *de plano* a quella di coloro che siano stati immessi in ruolo senza riserva;

ritenuto che la *ratio* della novella apportata dal d.l. n. 126/2019, così come convertito dalla legge n. 159/2019, è quello di epurare le graduatorie da quei docenti che abbiano raggiunto la stabilità professionale, anche al fine rendere più veloce ed efficace la copertura dei posti vacanti nel comparto scuola, e che tale obiettivo non pare certo conseguibile mediante il depennamento degli odierni ricorrenti che, per quanto sopra evidenziato, non vantano alcuna stabilità dalla loro immissione in ruolo con riserva, atteso che il consolidamento delle loro posizioni è rimesso alla definizione nel merito dei giudizi in cui risultano essere parti;

ritenuto che sussistono valide ragioni per compensare le spese relative all'odierna fase del giudizio attesa la novità e la peculiarità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, dispone la sospensione degli atti impugnati.

Spese compensate.

Fissa per la trattazione nel merito l'udienza pubblica del 5 ottobre 2021.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Daniele Profili, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Daniele Profili

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO